

Bruxelles, 14 ottobre 2019
(OR. en)

13044/19

**AGRILEG 177
VETER 91
PHYTOSAN 33
DELECT 190**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 7297 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.10.2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 7297 final.

All.: C(2019) 7297 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.10.2019
C(2019) 7297 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.10.2019

**che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive
91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali (RCU) stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in materia di filiera agroalimentare dell'Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.

Quando è stato adottato il regolamento (UE) 2017/625 (RCU) sono state previste, agli articoli 149 e 165, misure transitorie per determinate questioni fino al 14 dicembre 2022, in vista dell'abrogazione delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE. Si è ritenuto che fosse una "rete di sicurezza" per evitare lacune legislative in attesa dell'adozione della legislazione terziaria nell'ambito dell'RCU. Alla Commissione è conferito il potere di modificare gli articoli 149 e 165 mediante un atto delegato.

È ormai chiaro che tali misure transitorie saranno necessarie solo per quanto riguarda le norme relative ai prodotti compositi, ai controlli di identità e fitosanitari presso i punti di controllo e alla frequenza dei controlli fitosanitari alle frontiere.

L'obiettivo del presente atto delegato è modificare gli articoli 149 e 165 al fine di chiarire per quali questioni le misure transitorie sono ancora necessarie e per quali no.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti della Commissione sui controlli ufficiali (E00911) è stato consultato in varie occasioni e si è tenuta una serie di riunioni con i portatori di interessi pertinenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica è costituita dall'articolo 149, paragrafo 2, e dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.10.2019

che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2, e l'articolo 165, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la corretta applicazione della normativa in materia di filiera agroalimentare dell'Unione. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 abroga le direttive 91/496/CEE² e 97/78/CE³ del Consiglio con effetto dal 14 dicembre 2019. Esso modifica inoltre il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ per abrogare la direttiva 2000/29/CE del Consiglio⁵.

¹ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

² Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

³ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

⁴ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le

- (3) Al fine di evitare lacune legislative in attesa dell'adozione di atti di esecuzione e delegati che riguardano le questioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 48, all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il regolamento (UE) 2017/625 prevede che le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio debbano continuare ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore da determinare a cura della Commissione. Per quanto riguarda la direttiva 2000/29/CE, tale data anteriore deve essere successiva alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
- (4) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato un atto delegato che disciplina i controlli ufficiali presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliere. Tale atto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, per quanto concerne le categorie di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, diventerà applicabile solo a decorrere dal 14 dicembre 2020. Pertanto le disposizioni corrispondenti della direttiva 2000/29/CE dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 13 dicembre 2020.
- (5) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato un atto di esecuzione che disciplina la frequenza dei controlli di identità e fisici all'entrata nell'Unione di animali e merci. Tale atto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia, per quanto concerne le categorie di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, diventerà applicabile solo a decorrere dal 14 dicembre 2022. Pertanto le disposizioni corrispondenti della direttiva 2000/29/CE dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 13 dicembre 2022.
- (6) A norma dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 è stato inoltre adottato un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di animali e merci da sottoporre a controlli ufficiali sistematici al loro ingresso nell'Unione. Con il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione⁶, i prodotti compositi sono stati aggiunti alle categorie che devono figurare in tale elenco. Tuttavia le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti, stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione⁷ si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Le prescrizioni vigenti per i prodotti compositi continueranno ad applicarsi fino al 20 aprile 2021. Sono pertanto necessarie misure transitorie riguardo alle disposizioni della direttiva 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 in relazione ai prodotti compositi.
- (7) A norma dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 58, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 sono stati adottati atti di esecuzione che disciplinano,

direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

⁵ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

rispettivamente, la fissazione di un elenco di merci soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata nell'Unione e il formato del documento sanitario comune di entrata (DSCE). Tali atti si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

- (8) A norma dell'articolo 48 e dell'articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/625 sono stati adottati atti delegati che disciplinano le esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e la fissazione di norme specifiche sul transito e il trasbordo. Tali atti si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625.
- (10) Poiché le norme fissate nel presente atto sono interconnesse e si applicheranno insieme, è opportuno che siano stabilite in un unico atto anziché in atti diversi con numerosi riferimenti incrociati e il rischio di duplicazione.
- (11) Dal momento che il regolamento (UE) 2017/625 e i regolamenti delegati e di esecuzione di cui sopra si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2017/625

Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

- 1. all'articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni pertinenti delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 48, all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 54, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 58, lettera a), del presente regolamento si applicano, invece delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento, fino al 13 dicembre 2019.

Le disposizioni pertinenti della direttiva 97/78/CE che disciplinano le questioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, riguardanti i prodotti compositi, continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni corrispondenti, fino al 20 aprile 2021.";
- 2. all'articolo 165, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"In relazione alle questioni disciplinate dalla direttiva 2000/29/CE, l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 48, l'articolo 51, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 58, lettera a), del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2019, invece delle disposizioni pertinenti di tale direttiva, che cessa di essere applicabile a decorrere dalla stessa data.

Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, invece di queste ultime disposizioni, fino al 13 dicembre 2020.

Le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall'articolo 54, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, invece di queste ultime disposizioni, fino al 13 dicembre 2022.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.10.2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER